

Verbale di assemblea straordinaria

Il giorno 25 settembre 2023, alle ore 20.00, si è riunita presso la sede dell'associazione, anche mediante videoconferenza attraverso la piattaforma Skype, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'assemblea dei soci della Associazione Campo 65 APS, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Richiesta di integrazioni - prat. 850351 avanzata da parte della Regione Puglia - Dip. Welfare - Servizio RUNTS economia sociale, terzo settore e investimenti per l'innovazione Sociale, disabilità e invecchiamento attivo. Necessità di apportare modifiche allo statuto sociale ai fini della iscrizione nel RUNTS, sezione APS. Approvazione nuovo statuto;
- 2) varie ed eventuali.

Ai sensi dello statuto assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio direttivo, sig. Domenico Bolognese; svolge anche la funzione di segretario il sig. Gennaro Zubbo.

Il presidente dichiara e constata che l'assemblea odierna è regolarmente costituita, ai sensi dell'art. 21 c.c e degli artt. 10 e 11 del vigente statuto, essendo state espletate le formalità relative alla convocazione della assemblea ed essendo presenti tutti gli associati.

Tutti gli associati dichiarano di essere sufficientemente informati in ordine agli argomenti oggetto della odierna assemblea e di non opporsi alla loro trattazione.

In ordine al primo punto all'o.d.g. il presidente rende edotta l'assemblea in ordine alla comunicazione pervenuta in data 30.08.2023 da parte della Regione Puglia/Dip. Welfare/Servizio RUNTS economia sociale, terzo settore e investimenti per l'innovazione Sociale, disabilità e invecchiamento attivo - Prot. r_puglia/AOO_192/PROT/30/08/2023/0019290, avente ad oggetto: Prat. 850351 - C.F. 91129550728 - Richiesta di integrazioni. Con la predetta missiva l'Ufficio Regionale del RUNTS ha rilevato delle ragioni ostative ai fini dell'iscrizione della associazione nel Registro Unico del terzo Settore, sezione APS, invitando l'associazione ad adottare le modifiche proposte nel termine di 30 gg, onde consentire il prosieguo della predetta pratica di iscrizione nel RUNTS.

In ordine alla prima delle eccezioni sollevate, relativa al numero minimo di 7 associati persona fisica, necessario per procedere alla predetta iscrizione, il presidente fa rilevare come tale circostanza è già verificata, come precedentemente rilevato nel verbale di assemblea straordinaria del 23.02.2022, e pertanto provvederà ad inoltrare detto verbale allo scrivente Ufficio Regionale.

In ordine alle altre eccezioni sollevate, relative ad alcune clausole statutarie, il presidente evidenzia la necessità di modificare, in conformità di quanto suggerito nella predetta comunicazione, gli artt. 8, 9, 12 e 32 dello statuto, e di inserire nello stesso un apposito articolo volto a disciplinare la figura dei volontari.

Il presidente, altresì, rende edotta l'assemblea che le predette modifiche statutarie, derivando dalla richiesta di integrazioni formulata dall'ufficio Regionale del RUNTS ai fini della iscrizione nel RUNTS, sezione APS, è esente da imposta di registrazione e di bollo, ai sensi dell'art.82, co.5 D.Lgs. 117/2017.

Pertanto viene proposto all'assemblea un nuovo statuto, conforme a quanto richiesto dal CTS e dalla richiesta avanzata dall'Ufficio Regionale del RUNTS, la cui bozza era stata precedentemente messa a disposizione dei soci, e si procede ad illustrarne singolarmente le varie clausole nuove o oggetto di modifica.



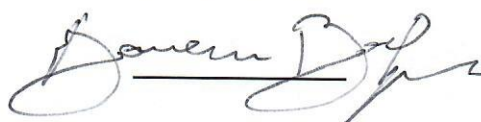
L'assemblea prende atto di quanto sopra e, dopo adeguata discussione, approva le modifiche statutarie e l'intero statuto nella sua nuova versione che si allega al presente verbale, dando mandato al presidente di procedere alla relativa registrazione e comunicazione ai competenti uffici regionali ai fini della iscrizione dell'associazione nel RUNTS, sezione APS.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta é tolta alle ore 20.30 previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari
Registrato Bari II 27 SET 2023
al n. 5167 serie 3
ESENTE

Delegato(*)
Domenico SCISCI
(*) Firma su delega della Direttrice provinciale
Valentina Salice

STATUTO

ASSOCIAZIONE "CAMPO 65"

Titolo I° - Della costituzione, della sede, degli scopi

Art. 1 - È costituita ai sensi degli artt. 35 ss. d.lgs. 117/2017 l'associazione di promozione sociale denominata "CAMPO 65 Associazione di promozione sociale" o in forma abbreviata "CAMPO 65 APS", in seguito definita anche semplicemente "Associazione";

È un'associazione libera, apartitica e senza scopo di lucro, con durata illimitata nel tempo, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, del CTS nonché dal presente Statuto.

L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel RUNTS - Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Art. 2 - L'Associazione CAMPO 65 ha sede legale e amministrativa in Altamura.

Gli associati non hanno diritto di usufruire dei locali in cui l'Associazione ha sede, essendo gli stessi destinati unicamente alla funzione di sede legale, salvo l'ipotesi in cui l'Associazione si doti di locali adibiti anche alle attività sociali.

È facoltà dell'organo amministrativo istituire sedi secondarie o uffici anche in altri Comuni o Stati esteri. Il trasferimento di sede all'interno del territorio dello stesso comune non comporta modifica dell'atto costitutivo e rientra nelle competenze dell'assemblea degli associati.

Art. 3 - L'Associazione CAMPO 65, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed in particolare i seguenti scopi:

- a) promuovere la conoscenza della storia e del territorio della Murgia ed in particolare del Parco dell'Alta Murgia, con particolare riferimento agli anni ed agli eventi legati alla Prima e Seconda Guerra Mondiale ed al successivo periodo della Guerra Fredda;
- b) promuovere la diffusione della memoria storica mediante la conservazione, il recupero e la valorizzazione, anche nell'ambito del sistema nazionale e internazionale dei Luoghi della Memoria, del Campo Prigionieri di Guerra 65 noto come "ex-campo profughi" ed in tutte le vicende storiche relative alla medesima area, sito sulla SS 96, e di ogni altro patrimonio storico, culturale, artistico o architettonico coerente con gli scopi e le attività della Associazione (Basi Jupiter, campo prigionieri Prima Guerra Mondiale di Altamura - Casale, Campo Prigionieri 51 Villa Serena, etc.);
- c) tutelare e valorizzare i beni culturali, archeologici, paesaggistici ed in particolare i manufatti che testimoniano gli eventi di cui al punto a);
- d) promuovere la ricerca storico-documentaria sul Campo 65 nelle sue diverse fasi storiche di occupazione, anche mediante la ricostruzione delle storie di coloro che vi hanno transitato e vissuto

e l'analisi dei legami che il Campo ha avuto, nei vari periodi, col più ampio contesto della storia nazionale ed internazionale;

- e) progettare e realizzare iniziative a carattere divulgativo, didattico e scientifico, rivolte in particolare alle scuole e ai giovani, negli ambiti di competenza propri dell'Associazione, nonché dei diritti umani, dell'educazione alla pace ed alla mondialità, ai fini della promozione della memoria storica legata ai luoghi e agli eventi di cui ai punti a) e b) e della promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

Art. 4 - Per il raggiungimento dei predetti scopi, l'Associazione esercita e promuove, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente della attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, le seguenti attività di interesse generale che ne costituiscono l'oggetto sociale:

- a) attività aventi ad oggetto l'educazione, la formazione ed attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, anche attraverso realizzazione di attività con le Scuole di ogni ordine e grado, al fine di diffondere ed approfondire la conoscenza di fatti e vicende umane della Prima e Seconda Guerra Mondiale e della Guerra Fredda e delle vicende relative alla storia del '900;
- b) attività aventi ad oggetto interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati, con riferimento ai luoghi e agli eventi di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 3 del presente statuto, ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- l'allestimento, conservazione e gestione dell'Archivio della Memoria delle guerre del Novecento che raccoglie ed espone reperti e materiali di documentazione relativi alla Prima, Seconda Guerra Mondiale ed alla Guerra Fredda e delle vicende relative ai diversi periodi storici;
 - la catalogazione, conservazione e studio dei beni storici, dei documenti e dei reperti conservati presso gli spazi espositivi eventualmente concessi;
 - la gestione di siti di interesse storico all'interno del territorio della Murgia ed in particolare del Parco dell'Alta Murgia;
 - la promozione, il sostegno e la gestione di progetti di recupero dei predetti luoghi;
- c) attività aventi ad oggetto la ricerca scientifica di particolare interesse sociale, anche attraverso la promozione di attività di indagine sui siti e di studi di interesse culturale, scientifico, storico e sociale relativi ai fatti di guerra occorsi nel Novecento ed ai luoghi e agli eventi di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 3, la raccolta di informazioni e documenti e la pubblicazione di studi o risultati di ricerche;
- d) attività aventi ad oggetto l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale nonché la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, anche attraverso l'organizzazione di visite, eventi e manifestazioni di varia natura,

anche turistico-ricreativa, finalizzati a dare nuova vita ai luoghi di cui alle lettere a) b) e c) dell'art. 3 del presente statuto, purché conformi alla memoria storica degli eventi che li hanno caratterizzati e l'organizzazione di convegni, manifestazioni ed incontri, volti a promuovere la conoscenza delle vicende ivi avvenute, e finalizzati allo sviluppo di una consapevole coscienza critica.

Le predette attività potranno essere esercitate anche attraverso la promozione e sviluppo di rapporti con altri soggetti, sia pubblici che privati, locali, provinciali, nazionali, stranieri, comunitari ed internazionali, che si occupino delle stesse tematiche.

Art. 5 - L'Associazione può perseguire i fini associativi anche attraverso l'esercizio di ulteriori attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, anche promuovendo o partecipando ad attività di natura commerciale o imprenditoriale e può compiere ogni attività o operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento degli scopi sociali; tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri ed i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6 comma 1 CTS. Il ricavato delle suddette attività sarà interamente destinato al perseguimento degli scopi sociali senza lucro alcuno da parte degli associati.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione può:

- collaborare con istituzioni ed enti pubblici o privati operanti in settori o finalità analoghi o complementari, anche attraverso lo scambio di informazioni e materiali;
- costituire o partecipare ad associazioni, reti associative, raggruppamenti, società e ad ogni altro soggetto giuridico, nazionale o internazionale, avente scopi o interessi analoghi, affini o complementari ai propri;
- promuovere, presentare o aderire a progetti e partecipare a bandi e finanziamenti, pubblici o privati;
- realizzare attività di raccolta fondi anche mediante attività di sollecitazione al pubblico, crowdfunding o attraverso sponsorizzazioni o la cessione o erogazione di beni servizi di modico valore;
- ricevere ed effettuare lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva;
- costituire, registrare, acquisire e cedere, a titolo oneroso o gratuito, la titolarità o l'uso di diritti di proprietà intellettuale ed industriale;
- assumere e concedere rappresentanze e mandati, rilasciare garanzie in genere e compiere tutte le operazioni anche finanziarie, mobiliari o immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale;
- promuovere progetti ed attività finalizzati alla riqualificazione ed alla rigenerazione dei luoghi indicati nell'art. 3 del presente statuto, in coerenza con strategie comunali, intercomunali e regionali, finalizzate al miglioramento delle condizioni ambientali e culturali, mediante strumenti di intervento elaborati con il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, anche in linea con le strategie e gli obiettivi delineati nelle politiche regionali, nazionali e sovranazionali;
- qualsiasi ulteriore attività, secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale e non

in contrasto con la normativa vigente e con il presente statuto, che sia anche successivamente individuata dal consiglio direttivo.

Titolo II° - Degli associati

Art. 6 - L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali e, avendone i requisiti, facciano richiesta di ammissione.

Possono essere ammessi quali associati altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento delle Associazioni di Promozione Sociale che siano membri dell'Associazione.

Gli associati si dividono in tre categorie:

- associati fondatori: le persone fisiche e le associazioni, presenti all'assemblea costituente dell'Associazione Campo 65, svoltasi ad Altamura in data 28/02/2019, e che ne hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
- associati ordinari: tutti coloro - persone fisiche, persone giuridiche, associazioni e comitati non giuridicamente riconosciuti - che condividono gli scopi dell'Associazione, che ne facciano richiesta al consiglio direttivo e che siano dallo stesso ammessi;
- associati onorari: coloro che, avendo svolto attività particolarmente significative ai fini sociali, o avendo sostenuto finanziariamente, con donazioni o lasciti, l'Associazione, contribuiscono nel tempo a dare particolare valore e rilievo all'Associazione medesima e alla sua attività.

La nomina degli associati onorari avviene per deliberazione assembleare su proposta del consiglio direttivo; gli associati onorari non sono tenuti al versamento dei contributi sociali annuali.

Art. 7 - Chi intenda partecipare alla Associazione in qualità di associato deve fare domanda di ammissione indirizzata al consiglio direttivo.

Possono presentare domanda di ammissione le associazioni e le persone giuridiche aventi finalità o scopo conformi, affini o complementari con quelli della Associazione, ed in ogni caso non in contrasto o incompatibili con gli stessi, e le persone fisiche se maggiorenni, non fallite, interdette o inabilite, in possesso delle qualità di onorabilità e probità e la cui condotta non sia stata in contrasto con le finalità e gli scopi della Associazione.

Il consiglio direttivo delibera sulla ammissione o sul rigetto della domanda.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato che dovrà versare il contributo associativo annuale e annotata nel libro degli associati.

La deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

L'interessato, entro trenta giorni dalla deliberazione di rigetto, può chiedere che sull'istanza di ammissione si pronunci il collegio dei probiviri, se nominato, o l'assemblea, la quale delibererà in occasione della

successiva convocazione, ove non sia appositamente convocata.

Il consiglio direttivo, all'unanimità dei propri componenti, può deliberare l'ammissione di associati anche in mancanza dei requisiti suddetti, ove ritenga che possano dare un valido contributo al raggiungimento delle finalità della Associazione o possano contribuire al prestigio della stessa.

Art. 8 - Tutti gli associati godono dell'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione; tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta al consiglio direttivo.

Gli associati minorenni partecipano alle deliberazioni ed esercitano i loro diritti per il tramite dei soggetti che ne esercitano la potestà genitoriale; gli associati minorenni non possono essere eletti a ricoprire cariche sociali.

Tutti gli associati sono tenuti ad osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e a collaborare al buon andamento dell'Associazione. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, proposta all'assemblea di espulsione dall'Associazione.

Gli associati espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento, entro trenta giorni, al collegio dei probiviri, ove nominato. È esclusa qualsiasi forma di temporaneità del vincolo associativo.

Art. 9 - La qualità di associato si perde:

- a) per dimissioni volontarie;
- b) per espulsione, che viene comminata dall'assemblea degli associati, su proposta del consiglio direttivo, all'associato che rechi disonore o danno all'Associazione o non rispetti i deliberati degli organi sociali; costituisce espressa causa di espulsione la mancata partecipazione ad almeno tre riunioni consecutive dell'assemblea straordinaria, salvo che l'associato assente abbia dato la propria disponibilità a partecipare a distanza da un diverso luogo audio o video collegato attraverso mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 11 del presente statuto.
- c) per espulsione, deliberata dal consiglio direttivo, nei confronti dell'associato che risulti non in regola col versamento dei contributi associativi annuali o straordinari, a seguito di infruttuoso richiamo o dall'assemblea, nel caso di ricorso alla stessa contro la delibera di espulsione del consiglio direttivo.
- d) per morte di una persona fisica associata o per estinzione dell'associato ente/persona giuridica;

L'associato espulso può essere riammesso, su sua richiesta e su delibera dell'assemblea, non prima che siano trascorsi due anni sociali interi, successivi a quello di espulsione, previa accettazione di chiarimento da parte dell'assemblea sul comportamento nei confronti dell'Associazione. Ogni pretesa sul fondo sociale, comunque costituito, resta esclusa in ogni caso.

Il consiglio direttivo, ogni anno, entro il 31 marzo, verifica se vi siano associati non in regola con il

versamento dei contributi sociali annuali o straordinari e, nel caso, provvede a sollecitare il pagamento comunicandone la richiesta all'associato moroso ed assegnando un termine massimo di 30 giorni. In mancanza, il consiglio direttivo delibera l'espulsione dell'associato moroso. Contro tale decisione l'associato espulso potrà, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, fare ricorso al collegio dei probiviri, se nominato, o all'assemblea; decorso tale termine, l'espulsione sarà definitiva. La decisione dell'assemblea è inappellabile.

Titolo III° - Degli organi sociali

Art. 10 - Sono organi dell'Associazione "CAMPO 65":

- L'assemblea generale degli associati;
- Il Presidente;
- Il consiglio direttivo;
- Il collegio dei probiviri;
- L'organo di controllo.

Sezione Iª Delle Assemblee

Art. 11 - L'assemblea degli associati è organo sovrano dell'Associazione "CAMPO 65" ed è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati; ogni associato ha diritto ad un voto.

L'assemblea generale è convocata, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, in data e luogo stabiliti dal consiglio direttivo, per l'approvazione dei bilanci.

L'assemblea generale è convocata, in via straordinaria, dal consiglio direttivo, di propria iniziativa, o su richiesta di almeno un quinto degli associati o su richiesta dell'organo di controllo.

Possono partecipare alle assemblee tutti gli associati. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato può rappresentare non più di un altro associato.

L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi audio e/o video collegati, attraverso l'intervento in assemblea degli associati mediante mezzi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, purché siano presenti nello stesso luogo il presidente e, se nominati, il segretario e gli scrutatori, sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. La riunione si considera svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.

L'avviso di convocazione delle assemblee, contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo della riunione, deve essere comunicato agli associati almeno quindici giorni prima della data delle assemblee, con puntuale

comunicazione da effettuarsi mediante affissione dell'avviso di convocazione sulla bacheca, presso la sede associativa, o mediante l'invio di e-mail agli associati che abbiano fornito un indirizzo di posta elettronica. L'avviso di convocazione, altresì, deve contenere l'indicazione degli eventuali luoghi audio/video collegati e le relative modalità di accesso.

È in ogni caso valida ed efficace la convocazione in qualunque modo effettuata ove all'assemblea siano presenti, anche per delega, tutti gli associati e tutti dichiarino di essere sufficientemente informati in relazione agli argomenti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro discussione.

Art. 12 - L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione con l'intervento diretto o per delega di almeno un terzo degli associati; in seconda convocazione con qualsiasi numero di presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento diretto o per delega di almeno due terzi degli associati.

Art. 13 - L'assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo e del collegio dei probiviri, fatta eccezione per i primi componenti del consiglio direttivo, che sono nominati nell'atto costitutivo;
 - b) nomina e revoca i componenti dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti;
 - c) stabilisce l'ammontare delle quote sociali annue;
 - d) conferisce la qualità di associato onorario;
 - e) delibera in ordine all'espulsione dell'associato che ha recato disonore o danno all'Associazione, non ha rispettato i deliberati degli organi sociali o che ha fatto ricorso contro la delibera di espulsione del consiglio direttivo per morosità;
 - f) approva i bilanci preventivi e consuntivi e gli altri documenti richiesti dalla legge, compreso l'eventuale bilancio sociale, nelle ipotesi in cui gli stessi siano obbligatori;
 - g) determina le direttive generali per l'attività dell'Associazione, autorizzando contestualmente le spese necessarie alla sua realizzazione;
 - h) delibera, su proposta del consiglio direttivo, la costituzione di sezioni, comitati e gruppi di varia natura in seno all'Associazione medesima, approvandone i relativi regolamenti di attività;
 - i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti e per alzata di mano. L'elezione alle cariche sociali si effettua per scheda segreta.

Art. 14 - L'assemblea straordinaria delibera, con competenza esclusiva, le modifiche dello Statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio,

nonché su ogni altro argomento all'ordine del giorno. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti e per alzata di mano. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 15 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente; in mancanza il presidente della seduta assembleare viene eletto tra gli associati presenti.

Art. 16 - Delle riunioni dell'assemblea si redige verbale, sottoscritto dal Presidente e, se nominati, dal Segretario e dagli eventuali scrutatori. Tale verbale viene inserito nel relativo libro verbali e depositato presso la sede dell'Associazione.

Sezione IIª Del consiglio direttivo

Art. 17 - Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed è composto da quattro membri, nominati dall'assemblea; la maggioranza degli amministratori devono essere eletti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Il consiglio direttivo nomina nel suo seno, con votazioni separate, il Presidente dell'Associazione, il Vice-Presidente il Segretario ed il Tesoriere.

Le nomine avvengono a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei membri del consiglio direttivo. Non raggiungendosi, alla prima votazione, tale maggioranza, le nomine avvengono, in seconda votazione, a maggioranza semplice.

Il consiglio direttivo, nel caso in cui alcuni suoi componenti vengano meno per dimissioni o per qualsiasi altra causa, convocherà l'assemblea per la nomina dei consiglieri mancanti.

I componenti del consiglio direttivo amministrano congiuntamente l'Associazione, ma possono delegare ad alcuni consiglieri determinate funzioni o attribuzioni. Il potere di rappresentare l'Associazione è attribuito al Presidente.

Il consiglio direttivo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'adunanza; in caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente.

Le adunanze del consiglio direttivo possono svolgersi anche in più luoghi audio e/o video collegati, attraverso l'intervento dei consiglieri mediante mezzi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, purché siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario, se nominato, sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. La riunione si considera svolta nel luogo ove

saranno presenti il presidente ed il segretario, ove nominato.

Art. 18 - Sono competenze del consiglio direttivo:

- a) predisporre i bilanci, i programmi operativi e gli altri documenti richiesti dalla legge, compreso l'eventuale bilancio sociale, nelle ipotesi in cui gli stessi siano obbligatori, e curare gli adempimenti eventualmente connessi;
- b) attuare le decisioni dell'assemblea;
- c) provvedere al coordinamento delle attività dell'Associazione;
- d) provvedere alla ordinata attuazione degli scopi sociali;
- e) proporre all'assemblea i nominativi degli associati onorari;
- f) proporre all'assemblea la costituzione di comitati scientifici di cui il consiglio direttivo determina, con atto proprio, scopi, struttura, modalità operative e durata;
- g) proporre all'assemblea ordinaria la costituzione di altre eventuali sezioni specifiche di lavoro, di particolari settori operativi e nominare i relativi componenti;
- h) proporre all'assemblea l'ammontare dei contributi sociali annuali e degli eventuali contributi straordinari;
- i) convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria, fissandone l'ordine del giorno;
- j) curare la corretta tenuta del libro degli associati, del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, del libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- k) vigilare sul corretto versamento dei contributi sociali ordinari e straordinari e prendere gli opportuni provvedimenti verso gli associati morosi, compresa la delibera di espulsione degli stessi;
- l) compiere ogni altro atto ad esso attribuito da questo statuto o che non sia di specifica competenza di altri organi sociali.

Sezione III^a Del Presidente e degli altri organi sociali

Art. 19 - Il Presidente rappresenta l'Associazione "CAMPO 65" e la impegna sia verso gli associati sia verso ogni altro ente, associazione o autorità; cura e vigila sull'applicazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo; presiede le adunanze dell'assemblea ordinaria e straordinaria e del consiglio direttivo; convoca il consiglio direttivo di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei membri dello stesso.

Il Vice-Presidente sostituisce, con identici poteri, il Presidente, in caso di assenza o impedimento, oppure in quelle mansioni per le quali venga appositamente delegato dal Presidente.

Art. 20 - Il Tesoriere gestisce la contabilità dell'Associazione, introita ed amministra le somme di denaro

ed i valori, a qualunque titolo, devoluti a favore dell'Associazione, rilasciandone regolare quietanza. Provvede ai pagamenti deliberati dal consiglio direttivo e gestisce la cassa per le spese correnti ed il conto corrente dell'Associazione. Il Tesoriere deve redigere un rendiconto che esprima, con completezza ed analiticità, i movimenti contabili posti in essere, redigendo, dopo ogni chiusura di esercizio finanziario, il conto consuntivo con la situazione economica e dei beni dell'Associazione.

Entro il terzo mese di ogni anno, e prima della convocazione dell'assemblea ordinaria degli associati, il Tesoriere predispone, in concorso con il consiglio direttivo, il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria. Redige e trasmette all'Amministrazione Finanziaria la comunicazione dei dati ai fini fiscali, secondo quanto previsto dalle normative tributarie in vigore.

Art. 21 - Il Segretario è organo facoltativo dell'Associazione e pertanto è facoltà dall'Assemblea nominarlo; dura in carica tre anni e può essere revocato o prorogato.

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione; svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi dell'associazione e cura la tenuta dei libri dell'associazione.

Art. 22 - Il collegio dei probiviri è composto da tre membri nominati tra gli associati e dura in carica tre anni. È organo facoltativo della Associazione, pertanto è facoltà della assemblea degli associati nominarne i componenti. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle questioni insorte tra gli associati relative alle attività dell'Associazioni, sulle controversie interne all'Associazione, sulle sanzioni applicate dal consiglio direttivo, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 23 - L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale; in tale ultimo caso è formato da tre membri. È organo facoltativo della Associazione, pertanto la nomina dei suoi componenti e l'avvio della sua attività sono subordinati al verificarsi delle ipotesi di legge in cui tale nomina risulti obbligatoria; è in ogni caso facoltà della assemblea degli associati nominarne o revocarne i componenti. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, esercita le altre funzioni attribuite dalla legge e può esercitare il controllo contabile nelle ipotesi in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Art. 24 - Il revisore legale dei conti è facoltativo, pertanto la nomina dei suoi componenti e l'avvio della sua attività sono subordinati al verificarsi delle ipotesi di legge in cui tale nomina risulti obbligatoria e nel caso in cui il controllo contabile non sia esercitato dall'organo di controllo; è in ogni caso facoltà della assemblea degli associati nominarne o revocarne i componenti.

Titolo IV° - Patrimonio, risorse finanziarie ed esercizi sociali

Art. 25 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili od immobili che perverranno all'Associazione per donazioni pubbliche o private, legati, lasciti testamentari, disposizione legislativa o amministrativa, o per acquisto;
- b) da apparecchiature, strumenti, attrezzi, suppellettili e mobili di proprietà dell'Associazione;
- c) dai materiali, dai testi e dai documenti di proprietà dell'Associazione che compongono il settore di documentazione;
- d) dalle collezioni e dai materiali di proprietà dell'Associazione;
- e) dagli altri mezzi finanziari dell'Associazione.

Art. 26 - I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti da:

- a) contributi degli associati quali quote associative annue, contributi straordinari deliberati dal consiglio direttivo ed eventuali contributi volontari degli associati. I contributi associativi, di qualsiasi natura, sono in ogni caso intransmissibili, non ripetibili e non soggetti a rivalutazione;
- b) corrispettivi derivanti delle attività di ricerca didattica e dai servizi resi a terzi;
- c) contributi di Enti, associazioni e privati (sostenitori non associati) compresi contributi volontari, offerte, donazioni, erogazioni, legati, lasciti testamentari;
- d) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche, di altre persone fisiche o giuridiche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti o derivanti dalla partecipazione a bandi, progetti e finanziamenti di qualsiasi natura;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni e protocolli d'intesa;
- g) proventi derivanti dall'esercizio di iniziative relative ai fini istituzionali e di attività direttamente connesse, nonché dalle altre attività secondarie e strumentali;
- h) proventi derivanti da sponsorizzazioni;
- i) ogni altro provento finanziario, derivante da qualunque altra iniziativa consentita dalla legge.

Art. 27 - L'esercizio sociale finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, sono predisposti dal consiglio direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, i quali devono essere sottoposti all'assemblea, per l'approvazione, entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 28 - Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Esso è accompagnato da una relazione che ne illustra le principali poste e contiene precise indicazioni, circa la situazione patrimoniale ed economica dell'Associazione. Copia del bilancio è messa a disposizione dell'associato che ne faccia richiesta.

Titolo V° - Norme di carattere generale

Art. 29 - Le cariche sociali sono gratuite. Sono ammessi i rimborsi delle spese sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione o comunque per l'Associazione. I titolari uscenti di tutte le cariche possono essere rieletti. Tutte le cariche hanno durata triennale.

Art. 30 - L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto in ogni caso salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può superare i limiti di cui all'art. 36 del CTS.

Art. 31 - L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari, ai sensi della normativa applicabile; il tale ipotesi l'Associazione sarà tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la propria attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; L'Associazione potrà rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità all'uopo stabiliti dal consiglio direttivo o, nel caso lo stesso consiglio direttivo deliberi in tal senso, a fronte di una autocertificazione resa con le modalità ed i limiti previsti dall'art.17, comma 4, CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

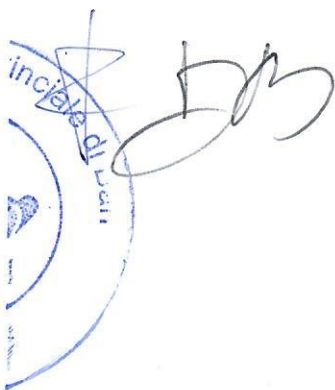
Art. 32 - Il patrimonio della Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento della attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento degli scopi della Associazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate o capitale, anche nel caso di recesso o nelle altre ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 33 - In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione il suo patrimonio sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni altra diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dall'assemblea che ha deliberato lo scioglimento o, in tutti gli altri casi dal consiglio direttivo.

Art. 34 - Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile, del CTS ed alle leggi applicabili alla Associazione.

inciale di Bari



Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari
Registrato Bari il 27 SET 2023
al n. 51.62 serie
ESENTE

Incaricato(*)
Domenico SCISCI
(*) Firma su delega della Direzione provinciale
Valentina Salice